

Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato diversi decreti-legge che introducono "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro e nelle scuole".

Il testo mira a "*rallentare*" la curva di crescita dei contagi relativi alla pandemia e a fornire maggiore protezione a quelle categorie che sono maggiormente esposte e che sono a maggior rischio di ospedalizzazione.

GREEN PASS RAFFORZATO

Si ottiene il green pass rafforzato a seguito di avvenuta vaccinazione anti-Sars-Cov2, al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della relativa dose di richiamo, avvenuta guarigione da Covid 19 con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito da infezione da Sars Cov 2 disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della Salute, avvenuta guarigione da Covid 19 dopo la somministrazione della prima dose di vaccino o al termine del ciclo vaccinale primario o della somministrazione della prima dose di richiamo.

GREEN PASS BASE

Vaccinazione o test antigenico rapido, il cui esito ha validità certificativa di 48 ore o test molecolare con validità certificativa di 72 ore, rilasciati da strutture sanitarie pubbliche o private autorizzate o accreditate, dalle farmacie, dai medici di medicina generale o pediatri di libera scelta.

OBBLIGO VACCINALE

Il testo introduce, con decorrenza dal **15 febbraio 2022**, l'obbligo vaccinale per tutti coloro che hanno compiuto i 50 anni di età.

Per i **lavoratori pubblici e privati con 50 anni di età**, dal **15 febbraio** prossimo, **sarà necessario il Green Pass Rafforzato per l'accesso ai luoghi di lavoro**, con vigenza fino al 15 giugno 2022.

Per l'impresa, al quinto giorno di assenza ingiustificata, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore per un periodo non superiore a dieci giorni lavorativi, rinnovabili fino al 31 marzo 2022, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del posto di lavoro per il lavoratore sospeso, ma con corrispondente riduzione dello stipendio.

Senza limiti di età, l'obbligo vaccinale è esteso al personale universitario così equiparato a quello scolastico.

IMPIEGO DEL GREEN PASS BASE

È esteso l'obbligo di Green Pass cosiddetto "ordinario" a coloro che accedono ai servizi alla persona e inoltre a pubblici uffici, servizi postali, bancari e finanziari, attività commerciali fatte salve eccezioni che saranno individuate con atto secondario per assicurare il soddisfacimento di esigenze essenziali e primarie della persona.

PUBBLICI ESERCIZI E RISTORAZIONE

Nei servizi di ristorazione (ristoranti, bar, gelaterie, e simili) il consumo di cibi e bevande al banco ed al tavolo, al chiuso, può essere effettuato solo da chi è in possesso del green pass rafforzato (certificazione ottenuta a seguito di guarigione da Covid-19 o a seguito di vaccinazione).

Con decorrenza dal **10 gennaio 2022** il green pass rafforzato è necessario anche per i servizi di ristorazione all'aperto.

EVENTI E MANIFESTAZIONI

Sono vietati fino al **31 gennaio 2022**, le feste, comunque denominate, gli eventi a queste assimilate ed i concerti che implicino assembramenti in spazi aperti e sono sospese le attività che si svolgono in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.

Dal **10 gennaio 2022** e fino al **31 marzo 2022** è consentito a chi è in possesso del green pass rafforzato l'accesso alle seguenti attività:

- alberghi ed altre strutture ricettive;
- sagre, fiere, convegni e congressi,
- feste conseguenti a cerimonie civili o religiose;

OBBLIGO DI MASCHERINE ALL'APERTO (MASCHERINE DI QUALUNQUE TIPO, ANCHE CHIRURGICHE)

Vige l'obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine di qualunque tipo), anche nei luoghi all'aperto e nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private.

TEATRI, CINEMA E PUBBLICI SPETTACOLI AL CHIUSO

Per gli spettacoli nelle sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo ed in altri locali assimilati, nonché per gli eventi e le competizioni sportive che si svolgono al chiuso o all'aperto, è consentito l'accesso ai titolari di green pass rafforzato ed esclusivamente con l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2

Inoltre nei suddetti luoghi, diversi dai servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, è vietato il consumo di cibi e bevande al chiuso.

ACCESSO ALLE STRUTTURE RESIDENZIALI SOCIO-ASSISTENZIALI, SOCIO-SANITARIE E HOSPICE

A decorrere dal **30 dicembre 2021** e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, l'accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-

assistenziali, socio-sanitarie e hospice, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo (cd. terza dose/booster) successivo al ciclo vaccinale primario.

L'accesso ai locali è consentito altresì, ai soggetti in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell'avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l'esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle quarantotto ore precedenti l'accesso.

MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

Con decorrenza **10 gennaio 2022** fino al **31 marzo 2022**, salvo proroga, per l'utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico locale, anche da parte degli studenti al di sopra dei dodici anni, è obbligatorio il possesso del Green pass rafforzato e con obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2.

Dal 10 gennaio 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza viene esteso l'obbligo di Green Pass rafforzato, ottenuto a seguito della vaccinazione o della guarigione da COVID-19 a:

- Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all'interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
- Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
- Centri termali (salvo che per livelli essenziali di assistenza e attività riabilitative o terapeutiche);
- Parchi tematici e di divertimento;
- Al chiuso per centri culturali, centri sociali e ricreativi (esclusi i centri educativi per l'infanzia);
- Sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò.

Dal 1° febbraio 2022 la durata del green pass vaccinale è ridotta da 9 a 6 mesi. Inoltre, il periodo minimo per la somministrazione della terza dose sarà ridotto da 5 a 4 mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario.

SCUOLA

Cambiano le regole per la gestione dei casi di positività.

Scuola dell'infanzia

Già in presenza di un caso di positività, è prevista la sospensione delle attività per una durata di dieci giorni.

Scuola primaria (Scuola elementare)

Con un caso di positività, si attiva la sorveglianza con testing. L'attività in classe prosegue effettuando un test antigenico rapido o molecolare appena si viene a conoscenza del caso di positività (T0), test che sarà ripetuto dopo cinque giorni (T5).

In presenza di due o più positivi è prevista, per la classe in cui si verificano i casi di positività, la didattica a distanza (DAD) per la durata di dieci giorni.

Scuola secondaria di I e II grado (Scuola media, liceo, istituti tecnici)

Fino a un caso di positività nella stessa classe è prevista l'auto-sorveglianza e con l'uso, in aula, delle mascherine FFP2.

Con due casi nella stessa classe è prevista la didattica digitale integrata per coloro che hanno concluso il ciclo vaccinale primario da più di 120 giorni, che sono guariti da più di 120 giorni, che non hanno avuto la dose di richiamo. Per tutti gli altri, è prevista la prosecuzione delle attività in presenza con l'auto-sorveglianza e l'utilizzo di mascherine FFP2 in classe.

Con tre casi nella stessa classe è prevista la DAD per dieci giorni.